

Articolo 1

(Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019))

1. L'articolo 39 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019) è abrogato.

Articolo 2

(Modifica alla legge regionale 20 novembre 1979, n. 41 (Norme provvisorie per l'elezione degli organi e per il controllo dei consorzi di bonifica integrale))

1. Al quinto comma dell'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1979, n. 41 (Norme provvisorie per l'elezione degli organi e per il controllo dei consorzi di bonifica integrale) la parola "legali" è soppressa.

Articolo 3

(Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 15 (Norme sull'assunzione agli impieghi regionali))

1. I commi 10 e 11 dell'articolo 16 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 15 (Norme sull'assunzione agli impieghi regionali) sono abrogati.

Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turistiche))

1. Al comma 2 dell'articolo 4 bis della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turistiche) la parola "indicato" è sostituita dalla seguente: "pubblicato", le parole "del titolare della struttura ricettiva" sono sostituite dalle seguenti: "dei titolari delle strutture ricettive" e la parola "realizzate" è sostituita dalle seguenti: "effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione".

2. Il comma 3 dell'articolo 4 bis è abrogato.

3. Il comma 1 dell'articolo 27 è sostituito dai seguenti:

"1. Sono appartamenti ammobiliati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, in numero non superiore a tre nell'ambito dello stesso territorio comunale, date in locazione a turisti:

a) dai proprietari;

b) dai soggetti che ne hanno la disponibilità in forza di un diritto reale di godimento;

c) dai soggetti che ne hanno la disponibilità in forza di un contratto di locazione o di comodato.

1 bis. Gli appartamenti ad uso turistico sono parificati alle strutture ricettive esclusivamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno, nonché per l'assolvimento dell'obbligo statistico."

4. Al comma 2 dell'articolo 53 bis la parola "indicato" è sostituita dalla seguente: "pubblicato" e dopo la parola "effettuate" sono inserite le seguenti: "direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione".

5. Il comma 3 dell'articolo 53 bis è abrogato.

6. L'articolo 66 ter è sostituito dal seguente:

“Art. 66 ter

(Sanzioni relative al codice identificativo turistico regionale)

1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva di cui ai Titoli III, IV e V, nonché il locatore di appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'articolo 27 che non pubblica rispettivamente il CITER di cui all'articolo 4 bis e il CITRA di cui all'articolo 53 bis ovvero pubblica un codice identificativo inesistente nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta effettuata direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato.”.

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 69 è inserito il seguente:

“4 bis. La disciplina in materia di rilascio e utilizzo del CITER e del CITRA, di cui agli articoli 2, comma 2, lettera c ter), 4 bis, 53 bis e 66 ter, rimane in vigore fino all'introduzione della normativa nazionale di settore in materia.” .

Articolo 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.